



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: sgrassi@figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivitabase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 58 del 22 dicembre 2023

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.	1990
1.1 FESTIVITÀ NATALIZIE, IL MESSAGGIO DI AUGURI DEL PRESIDENTE GIANCARLO ABETE	1990
1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 - PERIODO E MODALITÀ PER CONFERMA TESSERAMENTO ATLETI-ATLETE	1991
1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 233 - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA LND	1993
1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 - MANUALE LICENZE UEFA - EDIZIONE 2023 - VERSIONI ITALIANO E INGLESE	1993
1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 235 - MODIFICA ART. 105, COMMA 3 TER, NOIF	1993
1.6 COMUNICATO UFFICIALE N. 236 - MODIFICA REGOLAMENTO DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA	1993
1.7 COMUNICATO UFFICIALE N. 237 - MODIFICA REGOLAMENTO SETTORE TECNICO	1993
1.8 COMUNICATO UFFICIALE N. 239 - INTEGRAZIONE ORGANICO DEI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE	1993
1.9 C.U. N. 240 - DECADENZA DI ALCUNI DELEGATI ASSEMBLEARI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	1993
1.10 C.U. N. 241 - TERMINI TESSERAMENTO, CAMBI DENOMINAZIONE, CAMBI SEDE, FUSIONI, CAMPIONATO CARNICO	1993
1.11 C.U. N. 242 - APPROVAZIONE SISTEMA LICENZE NAZ.I PER AMMISSIONE A SERIE A, SERIE B E SERIE C 2024-2025	1994
1.12 COMUNICATO UFFICIALE N. 243 - MODIFICA AL TITOLO VI DELLE NOIF	1994
1.13 COMUNICATO UFFICIALE N. 244 - MODIFICA ART. 33 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	1994
1.14 C.U. N. 245 - CU DAL N. 272/AA AL N. 274/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE	1994
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO	1995
2.1 SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.	1995
2.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA CALCIO A 5 FEMMINILE	1995
3. GIUSTIZIA SPORTIVA	1996
3.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	1996

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

1.1 FESTIVITÀ NATALIZIE, IL MESSAGGIO DI AUGURI DEL PRESIDENTE GIANCARLO ABETE

In occasione delle festività natalizie, desidero inviare a ciascuno di voi i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. In questo periodo di gioia e riflessione, è un privilegio estendere i migliori pensieri a tutti coloro che fanno parte della nostra grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti.

Il 2023 è stato un anno importante, caratterizzato dalla dedizione, dal sacrificio e dai successi che abbiamo raggiunto insieme. Abbiamo superato sfide, celebrato vittorie e consolidato il nostro legame come una grande comunità unita dalla passione per il calcio.

Voglio esprimere la mia gratitudine per il vostro impegno costante e la vostra lealtà. Siete il cuore pulsante della Lega, e senza di voi, società, tesserati e arbitri, niente sarebbe possibile.

La Lega Nazionale Dilettanti, grazie al lavoro del Consiglio Direttivo e delle strutture, s'impegna quotidianamente per trasmettere nuovi stimoli all'intero sistema, attraverso progetti e iniziative indirizzati ad azioni concrete in favore delle Associate. Lavoriamo per essere all'altezza delle aspettative e rimanere al passo con i tempi.

Si sta concludendo un anno impegnativo caratterizzato dall'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento sportivo, una vera e propria rivoluzione copernicana per il calcio di base. Non dobbiamo indietreggiare, e voi non lo state facendo. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le società dilettantistiche e giovanili che, in un momento di grande cambiamento, stanno dimostrando grande senso di responsabilità, rispettando le regole con comportamenti corretti. In questo passaggio epocale la LND vi sostiene con l'impegno di tutte le strutture centrali e territoriali, ed al contempo, con il dialogo costante ed il confronto aperto con le istituzioni per tutelare l'associazionismo di base e le società dilettantistiche che avvicinano i giovani allo sport.

State facendo un grande lavoro. I dati parlano chiaro. Al termine della stagione 2022/2023 il numero complessivo dei tesserati è risultato migliore rispetto alla stagione 2021/2022 che aveva recuperato i livelli pre pandemia. Stiamo crescendo non solo nei numeri; stiamo crescendo con la cultura dei valori grazie ad una sostanza etica forte.

“Lo sport deve svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell'educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale della pace”. Sono i principi ispiratori dello sport in base alle convenzioni internazionali. Ci ricordano che ogni calciatrice, calciatore, allenatore, dirigente e arbitro può fare la differenza. Non dimenticatelo mai.

In questo periodo di festa, vi auguro serenità, gioia e momenti preziosi in compagnia dei vostri cari. Che il nuovo anno porti con sé nuove sfide, ma anche nuove opportunità per crescere, imparare e trarre ispirazione l'uno dall'altro.

**1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 - PERIODO E MODALITÀ PER CONFERMA TESSERAMENTO ATLETI-
ATLETE**



COMUNICATO UFFICIALE N. 238
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 136/A, inerente la delibera del Consiglio Federale di aver stabilito il periodo **dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024** per il ritesseramento, da parte delle Società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani di Serie”, “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2023;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 186/A e 188/A del 1° giugno 2023, e nn. 233/A e 234/A del 28 giugno 2023 che prevedevano l'introduzione, entro il 31 dicembre 2023, di termini e modalità per il ritesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di stabilire il periodo dal **1° giugno 2024** al **30 giugno 2024** per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani di Serie", "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2024.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: <http://www.figc.it> e su quello della L.N.D.: <http://www.lnd.it/>. Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C.. Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 233 - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PRESSO LA LND

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11986-comunicato-ufficiale-n-233-commissione-accordi-economici-presso-la-lnd/file>

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 234 - MANUALE LICENZE UEFA - EDIZIONE 2023 - VERSIONI ITALIANO E INGLESE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11987-comunicato-ufficiale-n-234-manuale-licenze-uefa-edizione-2023-versioni-italiano-e-inglese/file>

1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 235 - MODIFICA ART. 105, COMMA 3 TER, NOIF

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11988-comunicato-ufficiale-n-235-modifica-art-105-comma-3-ter-noif/file>

1.6 COMUNICATO UFFICIALE N. 236 - MODIFICA REGOLAMENTO DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11989-comunicato-ufficiale-n-236-modifica-regolamento-divisione-serie-a-femminile-professionistica/file>

1.7 COMUNICATO UFFICIALE N. 237 - MODIFICA REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11990-comunicato-ufficiale-n-237-modifica-regolamento-settore-tecnico/file>

1.8 COMUNICATO UFFICIALE N. 239 - INTEGRAZIONE ORGANICO DEI COLLABORATORI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11992-comunicato-ufficiale-n-239-integrazione-organico-dei-collaboratori-della-procura-federale/file>

1.9 COMUNICATO UFFICIALE N. 240 - DECADENZA DI ALCUNI DELEGATI ASSEMBLEARI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11993-comunicato-ufficiale-n-240-decadenza-di-alcuni-delegati-assembleari-della-lega-nazionale-dilettanti/file>

1.10 COMUNICATO UFFICIALE N. 241 - TERMINI TESSERAMENTO, CAMBI DENOMINAZIONE, CAMBI SEDE, FUSIONI, SOCIETÀ DEL CAMPIONATO CARNICO

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11994-comunicato-ufficiale-n-241-termini-tesseramento-cambi-denominazione-cambi-sede-fusioni-societa-del-campionato-carnico/file>

1.11 COMUNICATO UFFICIALE N. 242 - APPROVAZIONE SISTEMA LICENZE NAZIONALI PER AMMISSIONE A SERIE A, SERIE B E SERIE C 2024-2025

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11995-comunicato-ufficiale-n-242-approvazione-sistema-licenze-nazionali-per-ammissione-a-serie-a-serie-b-e-serie-c-2024-2025/file>

1.12 COMUNICATO UFFICIALE N. 243 - MODIFICA AL TITOLO VI DELLE NOIF

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11996-comunicato-ufficiale-n-243-modifica-al-titolo-vi-delle-noif/file>

1.13 COMUNICATO UFFICIALE N. 244 - MODIFICA ART. 33 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11997-comunicato-ufficiale-n-244-modifica-art-33-del-codice-di-justizia-sportiva/file>

1.14 COMUNICATO UFFICIALE N. 245 - CU DAL N. 272/AA AL N. 274/AA FIGC - PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11998-comunicato-ufficiale-n-245-cu-dal-n-272-aa-al-n-274-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file>

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

3.1 CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo della Società U.S.D. LEVICO TERME avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 51 del 30/11/2023, relativa alla squalifica per otto gare effettive del calciatore GIRARDI Federico, con riferimento alla gara del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 LEVICO TERME – DX GENERATION disputata in data 24/11/2023,

Visto il reclamo,

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I fatti oggetto del ricorso si sono svolti durante l'incontro del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 LEVICO TERME – DX GENERATION disputata in data 24/11/2023; più in particolare, secondo quanto riportato nel rapporto dal direttore di gara dal Sig. Lodovico Chino, il sig. Girardi Federico dopo il fischio di un fallo contro, calciava il pallone addosso all'arbitro colpendolo.

Il giudice sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 51 del 30.11.2023 ha squalificato per otto gare effettive il calciatore Girardi Federico della U.S.D. Levico Terme, integrando tale condotta la violazione dell'art. 36 co. 1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società U.S.D. Levico Terme, la quale nel proprio scritto difensivo pur stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato – ritenuto eccessivo nei confronti del direttore di gara-, ha contestato la qualificazione operata dal Giudice Sportivo della condotta del giocatore integrante la violazione di cui all'art. 36 co. 1 lett. b) CGS, nonché sottolineato l'assenza del contatto fisico e la volontarietà di colpire il direttore di gara. Per tali ragioni ha chiesto una congrua riduzione della squalifica.

All'udienza dd. 12.12.2023 è stato sentito l'avv. G. Pinamonti giusta delega in atti per società U.S.D. Levico Terme che si è richiamato al ricorso ed il giocatore Girardi Federico destinatario della squalifica.

Alla medesima udienza è stato sentito l'ufficiale di gara che ha confermato il rapporto.

Il reclamo è stato esaminato da questa Corte e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.

A norma dell'art. 61 CGS, infatti: «I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno pieno prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare»; tale norma trova piena conferma nella giurisprudenza sportiva che, già con riferimento al previgente art. 35, comma 1.1 CGS, aveva ritenuto che: «Il referto dell'Arbitro costituisce prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento [...] deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione» (cfr. C.U. n. 104/CSA dd. 12.05.2015); ma ancora, di recente, il Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I, n. 23/2001, ha stabilito che: «Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale».

Questa Corte ritiene di aderire all'esposto indirizzo giurisprudenziale e pertanto la condotta del Sig. Girardi può essere considerata in parte provata, anche in virtù del fatto che la stessa reclamante non ha negato il comportamento del proprio tesserato, stigmatizzandolo in quanto eccessivamente polemico nei confronti del direttore di gara.

Tuttavia, la refertazione arbitrale appare lacunosa e pertanto non vi è prova della volontarietà del gesto. Non è difficile interpretare un lancio con le mani, mentre nel lancio con i piedi la certezza della volontarietà deve essere desunta attraverso inequivocabili atteggiamenti del tesserato, che necessitano di essere dettagliati nel proprio referto. Qualora il lancio sia stato intenzionale è opportuno precisare, ad esempio: a) tempo e punto del terreno di giuoco in cui è avvenuto il fatto; b) la distanza fra tesserato ed Ufficiale di Gara; c) se il lancio è stato violento, se ha colpito e dove l'Ufficiale di Gara e se ne sono derivate conseguenze.

Nel caso di specie tali precisazioni non vengono riscontrate nel referto.

A giudizio di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, anche in considerazione delle precisazioni richieste al direttore di gara ai fini di un'integrazione al referto arbitrale, la condotta del sig. Girardi non appare idonea a configurare quella prevista dall'art. 36 co 1 lett. b) CGS, trattandosi sì di comportamento certamente irrispettoso da sanzionare nei confronti del direttore di gara, ma che non si è di fatto concretizzato in un contatto fisico tra le parti come invece richiesto dal dettato normativo.

Nemmeno può essere considerata quella posta in essere dal giocatore una "condotta violenta". Sia la reclamante che l'ufficiale di gara (sentito telefonicamente a chiarimenti), hanno descritto il calcio al pallone da parte del Girardi come un gesto di "stizza" verso una decisione a lui sfavorevole, non certo come una "... *atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale ... nei confronti dell'ufficiale di gara*". L'arbitro ha poi riferito di non aver avvertito dolore da tale gesto.

Ne consegue che la cornice edittale alla quale fare riferimento è quella prevista dall'art. 36 c. 1 lett. a) ovvero la squalifica non inferiore a n. 4 giornate.

Tanto premesso, pertanto, la Corte, riqualifica la condotta ai sensi dell'art. 36 c. 1 lett. a) CGS e

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e riduce la sanzione impugnata in n. 4 giornate.

Visto il parziale accoglimento si ordina la restituzione della tassa di reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 21/12/2023, in Trento, ha assunto il seguente

DISPOSITIVO

- 10) RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S. NOMI A.S.D. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 55 DEL 07/12/2023, RELATIVA ALLA SQUALIFICA FINO AL 07/12/2025 DEL GIOCATORE CAUZZI EMANUELE, CON RIFERIMENTO ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D DISPUTATA IL 01/12/2023**

La Corte, visti gli atti, visto l'articolo 36 co. 1 lett. b) c.g.s.

P.Q.M.

Riduce la sanzione impugnata della squalifica fino al 7/12/2024.

Visto il parziale accoglimento si ordina la restituzione della tassa di reclamo.

Motivazione riservata nei termini di legge.

Pubblicato in Trento il 22/12/2023

Il Segretario
(Dott. Martino Condini)

Il Presidente
(Avv. Stefano Grassi)